



N° 10 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 11/06/2015

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE N. 26 AL P.R.G.C.

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di giugno alle ore 20:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
SOLARI VERIO	Sindaco	X	
AGOSTINIS LUIGIA	Consigliere	X	
AGOSTINIS MATTEO	Consigliere	X	
AGOSTINIS ROBERTA	Consigliere	X	
ANTONIPERI CHRISTIAN	Consigliere	X	
CASALI LUIGI	Consigliere	X	
CLEVA EZIO	Consigliere	X	
GIACOMETTI SAMUELE	Consigliere	X	
GONANO ERICA	Consigliere	X	
LEITA ENRICO	Consigliere	X	
PASQUI BRUNO	Consigliere	X	
PETRIS CINZIA	Consigliere		X
SOLARI AMANZIO	Consigliere	X	

12

1

Assume la presidenza il signor Verio Solari nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Vittoria Angeli.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il consigliere Roberta Agostinis esce dalla sala in quanto interessata all'argomento (parente del richiedente).

Il numero dei presenti scende a 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** riferisce quanto segue:

L'Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di predisporre una Variante al vigente PRGC in accoglimento ad una richiesta di parziale modifica alla zonizzazione di piano finalizzata alla riclassificazione in "zona E4 - Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico" di una modesta porzione di area agricola classificata dal vigente strumento urbanistico comunale come "zona E2 - agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi" e, in parte minore, come "zona E4R - zona E4 recentemente rimboschite", posta nei pressi della frazione di Pieria;

il progetto di Variante è stato redatto in data "aprile 2015" dal tecnico arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale;

la Variante in argomento, per il suo contenuto, rientra nei limiti di cui all'art.17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge) del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5 (D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.);

Ciò premesso, il Consiglio Comunale:

Udite la relazione e la proposta del **Sindaco**;

- Visto il vigente Piano Regolatore Generale Comunale - P.R.G.C.- approvato con deliberazione Consiliare n. 21 del 16 settembre 2000 la cui esecutività è stata confermata con deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2000, n. 3700;
- Vista la Legge Regionale 23.02.2007, n. 5 e s.m.i.;
- Visto il Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 5/2007;
- Atteso che la Variante in argomento concerne modifiche che rientrano tra le varianti non sostanziali al vigente strumento urbanistico;
- Visto l'elaborato progettuale di "VARIANTE P.R.G.C. n. 26" in data "aprile 2015", redatto dal tecnico arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 - iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n. 506;
- Di dare atto che l'area considerata non interessa beni culturali vincolati ai sensi della Parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, né aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, né di competenza di altri Enti pubblici;
- Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27.05.2015, immediatamente esecutiva, con la quale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 05.12.2008 n. 16, viene dato atto della non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle previsioni dalla Variante n. 26 al PRGC in quanto le previsioni della stessa non determinano effetti significativi sull'ambiente;
- Dato atto che è stata garantita la procedura di trasparenza in ottemperanza alle disposizioni di pubblicità previste dall'art.39 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della documentazione sul sito informatico del Comune all'apposita sezione;

- Ritenuto di adottare la Variante in argomento, dando atto altresì che la stessa non ha alcuna incidenza significativa su aree individuate come siti di interesse comunitari (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS);
- Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio ai sensi di legge;
- Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;
- Con n.11 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - su n.11 presenti e n.11 votanti, per quanto attiene l'adozione del provvedimento;
- Con n.11 voti favorevoli - espressi per alzata di mano - su n.11 presenti e n.11 votanti, per quanto riguarda la dichiarazione dell'immediata esecutività;

DELIBERA

1) Di adottare la **Variante n. 26** al Piano Regolatore Generale del Comune - P.R.G.C. - secondo l'elaborato progettuale di Variante in data "aprile 2015", costituito da un fascicolo contenente *relazione-elaborati grafici*, che fa parte integrante e contestuale della presente deliberazione, redatto dal tecnico arch. Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale - iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n. 506, concernente una parziale modifica alla zonizzazione del vigente Piano Regolatore Generale Comunale finalizzata alla riclassificazione in "zona E4 - Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico" di una modesta porzione di area agricola, posta nei pressi della frazione di Pieria, classificata dal vigente strumento urbanistico comunale come "zona E2 - agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi" e, in parte minore, come "zona E4R - zona E4 recentemente rimboschite".

2) Di dare atto che la Variante, per i suoi contenuti, rientra nei limiti di cui all'art.17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge) del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23.02.2007 n. 5 (D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.).

3) Di dare atto, altresì, che la Variante non ha alcuna incidenza significativa su aree individuate come siti di interesse comunitari (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS).

4) - Di prendere atto della non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli interventi previsti dalla Variante in quanto le previsioni della stessa non determinano effetti significativi sull'ambiente.

5) Di incaricare il Sindaco di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'approvazione della Variante in argomento.

6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

og/

Il consigliere Roberta Agostinis rientra in sala. Il numero dei presenti risale a 12.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente